

Comune di Costa Volpino

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Sommario

Articolo 1.....	3
Oggetto.....	3
Articolo 2.....	3
Disposizioni generali	3
Articolo 3.....	3
Definizioni Oggettive.....	3
Articolo 4.....	4
Presupposto del canone	4
Articolo 5.....	4
Soggetto passivo	4
Articolo 6.....	5
Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione.....	5
Articolo 7.....	5
Le tariffe e la determinazione del canone	5
Articolo 8.....	6
Modalità e termini per il pagamento del canone	6
Articolo 9.....	7
Rimborsi	7
Articolo 10.....	7
Ravvedimento Operoso.....	7
Articolo 11.....	8
Accertamenti.....	8
Articolo 12.....	8
Sanzioni e indennità.....	8
Articolo 13.....	8
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	8
Articolo 14.....	9
Autotutela	9
Articolo 15.....	9
Riscossione coattiva.....	9
Articolo 16.....	9
Contenzioso	9
Articolo 17.....	9
Disposizioni finali.....	9

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, denominato "canone", che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al presente Regolamento, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi su aree mercatali, i mercati annuali, stagionali, tematici, e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
2. L'applicazione del presente canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1 commi da 817 a 836 della Legge 160/2019.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito.
5. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.
6. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
7. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 3

Definizioni Oggettive

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio;

- b) si definisce occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio di qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinati a mercati, o nei casi di mercati annuali, periodici, stagionali anche le altre zone del territorio che comportano l'esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso;
- c) si definisce occupazione abusiva quella:
- realizzata senza la concessione comunale o con destinazione diversa da quella prevista in concessione;
 - eccedente lo spazio concesso e limitatamente alla parte eccedente;
 - che si protrae oltre il termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - mantenuta in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - attuata o mantenuta in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - realizzata da operatori che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente regolamento;
 - effettuata da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il subingresso.

Articolo 4 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 5 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadri.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
3. Per i posteggi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati e dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.
4. Per le concessioni pluriennali il canone è dovuto al rilascio della concessione e successivamente ogni anno entro la data stabilita con deliberazione di Giunta comunale;

Articolo 6

Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale.
2. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, al previgente prelievo TOSAP e alla TARI per l'attività o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 7

Le tariffe e la determinazione del canone

Le tariffe base, stabilite dall'art. 1 commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019, sono previste secondo la classe demografica dell'ente, individuata al 31.12 dell'anno precedente.

La valutazione del maggiore o minore importo dovuto, rispetto a quello calcolato con le tariffe standard, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni e riduzioni percentuali che tengono conto della zona e della tipologia di attività.

Eventuali modifiche ai coefficienti devono essere approvate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Qualora non modificati entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono confermati.

Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore alle 24 ore e superiore alle 9 ore;
- Oraria: la tariffa base giornaliera, nei casi in cui l'occupazione duri meno di nove ore, è applicata considerando le ore effettive di occupazione. Le frazioni di ora sono arrotondate all'ora successiva.

Nei casi di particolare interesse, per la promozione turistica o per le attività economiche del Comune, potrà essere stabilito, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato in relazione agli oneri per la manutenzione e il ripristino dell'area eventualmente sostenuti dal Comune.

Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma.

Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Per la determinazione dei coefficienti si tiene conto anche dell'importo a copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

9. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) coefficiente riferito all'ubicazione del mercato;
 - d) coefficiente della rispettiva tipologia di vendita di cui all'allegato

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione dal 30 al 40% a seconda dell'attività svolta sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 8

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato:
 - a) per richieste di rilascio della concessione per occupazioni di durata inferiore all'anno, contestualmente al rilascio della concessione;
 - b) nei casi in cui la richiesta riguardi una concessione per occupazione di durata pari o superiore all'anno, l'importo dovuto per il primo anno, contestualmente al rilascio della concessione e per le successive annualità, in base alle tariffe stabilite per l'anno a cui si riferisce l'obbligazione, entro il termine stabilito dalla Giunta comunale.
2. Qualora l'importo complessivo del canone superi Euro 500 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione, alle scadenze indicate, fermo restando il pagamento della prima al rilascio della concessione.
3. Nel caso di nuova concessione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. In caso di sub ingresso nel posteggio di mercato, il canone annuale è dovuto dal subentrante nel caso il sub ingresso si verifichi prima della scadenza di pagamento, e dal cedente nel caso il sub ingresso si verifichi dopo la scadenza.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPa prevista dall'art. 5 del D.Lgs n. 82 del 2005. Il pagamento si effettua mediante versamento con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non è dovuto per importi inferiori a euro 5,00 annui.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. La Giunta Comunale con propria deliberazione può sospendere e differire i termini per i versamenti per situazioni particolari. Per giustificati motivi di urgenza, la Giunta Comunale può sospendere e differire i termini per i versamenti per situazioni particolari, fatta salva la ratifica del provvedimento da parte del Consiglio comunale alla prima seduta utile.

9. Il comune o il concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

Articolo 9 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a € 5,00 al netto degli interessi maturati.
3. Al fine della determinazione degli importi da rimborsare ogni singola concessione costituisce un'autonoma obbligazione, e per le concessioni pluriennali si determina in base all'anno solare. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. Le istanze di rimborso saranno evase emettendo una comunicazione di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
5. In caso l'istanza risulti incompleta, il termine da cui decorrono i 180 giorni decorre dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

Articolo 10 Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 11 Accertamenti

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono i dipendenti del comune qualora, con provvedimento adottato dalla Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice delle Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio competente delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. L'ufficio provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle sanzioni per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

Articolo 12 Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento è notificato apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 % del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%;
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate nei modi e nei termini stabiliti dalla L. 689/1981, ad eccezione di quelli di cui al comma 1 che verranno irrogate tramite accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge 160/2019.

Articolo 13 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Nei casi di occupazione abusiva delle aree mercatali l'accertatore intima al trasgressore, nel verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 14
Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 15
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune tramite l'Agenzia delle entrate riscossioni o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 16
Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 17
Disposizioni finali

1. Secondo disposizioni normative, è abrogato a far data dal 01/01/2021 il Regolamento comunale in materia di TOSAP.
2. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di legge e regolamentari in materia.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021